

REGOLAMENTO

“ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE”

ART. 1 FINALITA'

1. Il Comune riconosce e promuove il valore culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale, promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. Riconosce altresì alle associazioni comunali la rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini.
3. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro e aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, naturalistiche, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.

ART. 2 ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

1. Ai fini dell'individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi operanti nel territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza territoriale e tematiche, oltre che per valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo, è istituito un apposito Albo comunale.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo tutte le organizzazioni associative esistenti nel territorio comunale che operano per una o più finalità di cui all'art.1 e la cui attività non ha come scopo il lucro.
3. Tali organizzazioni associative devono avere sede legale nel comune, oppure, trattandosi di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale, vi devono svolgere attività tramite una loro articolazione territoriale formalmente costituita.

ART. 3 MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. La domanda di iscrizione all'Albo comunale delle Organizzazioni Associate è presentata all'Amministrazione comunale dal legale rappresentante unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali;
 - c) indicazione della consistenza associativa, delle eventuali adesioni ad altre associazioni e di quelle aderenti;
 - d) relazione sull'attività svolta nell'ultimo biennio, ovvero, per le associazioni di nuova costituzione, relazione programmatica sull'attività che si intende svolgere nel biennio successivo.
- 2) Alle Associazioni iscritte all'Albo regionale e provinciale non è richiesta alcuna documentazione.

3) Il Dirigente del Settore servizi sociali, accertati i requisiti di cui al presente Regolamento, provvede con propria determinazione all'iscrizione all'Albo dell'associazione che ne ha avanzato richiesta, dandone comunicazione al legale rappresentante.

ART. 4

VERIFICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

- 1) Ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni iscritte all'Albo deve essere comunicata al Comune entro tre mesi dall'avvenuta variazione.
- 2) In ogni momento il Dirigente del Settore servizi sociali, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro organo comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
- 3) La perdita di tali requisiti comporta la cancellazione dall'Albo, che viene disposta con determinazione del dirigente preposto.
- 4) Il mancato svolgimento di attività nell'ultimo biennio comporta automaticamente la cancellazione dall'Albo.

ART. 5

INTERVENTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

In relazione alle finalità di cui all'art.1 il Comune favorisce le attività delle associazioni anche tramite:

- l'assistenza tecnica e progettuale;
- la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini, mediante stipula di apposite convenzioni secondo le modalità e le procedure di cui all'apposito regolamento;
- il sostegno a progetti specifici di attività;
- l'erogazione di contributi economici secondo le modalità e le procedure di cui all'apposito regolamento;
- la messa a disposizione di impianti o attrezzature pubbliche secondo le norme regolamentari previste, per iniziative rivolte anche ai soli associati ma con criteri atti a garantirne la fruizione da parte di ogni associazione interessata.

ART. 6

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il Comune garantisce alle associazioni iscritte all'Albo l'informazione sull'attività comunale relativa ai settori nei quali opera l'associazionismo nonché, a richiesta di queste, su tutte le materie di interesse generale del Comune.

ART. 7

PARTECIPAZIONE ALLE CONSULTE TERRITORIALI E TEMATICHE

Un rappresentante, nominato da ciascuna delle organizzazioni associative iscritte all'Albo comunale, partecipa alle Consulte territoriali e tematiche di cui all'art. ~~61~~²¹ dello Statuto comunale, secondo le modalità stabilite dall'apposita regolamentazione che ne detta il funzionamento e i compiti.

Ai fini dell'individuazione delle organizzazioni associative i cui rappresentanti possono far parte delle Consulte tematiche, si tiene presente l'ambito di intervento indicato da ciascuna organizzazione all'atto della sua iscrizione all'Albo.

Ai fini dell'individuazione delle organizzazioni associative i cui rappresentanti possono far parte delle Consulte territoriali, si tiene presente la località in cui l'organizzazione ha sede, oppure dove svolge prevalentemente la propria attività.

Entro il mese di febbraio di ogni anno deve essere trasmessa una relazione consuntiva sull'attività effettivamente svolta, nel corso del precedente anno, dalle organizzazioni di cui sopra.

Il Dirigente competente può verificare la veridicità delle attestazioni e relazioni presentate e provvedere, con proprio atto, all'esclusione dalla Consulta dalle organizzazioni associative che non abbiano effettivamente svolto l'attività indicata.

Le associazioni iscritte all'Albo ed operanti a livello comunale, non possono essere rappresentate da più di una persona per ogni Consulta.

ART. 8 NORMA TRANSITORIA

Una volta divenuto esecutivo il presente Regolamento, si provvederà a darne informazione a tutte le organizzazioni associative esistenti sul territorio comunale mediante affissione di un apposito manifesto informativo.

Trascorsi 60 giorni dalla data di affissione del manifesto di cui al comma precedente, le organizzazioni associative che non avranno presentato domanda di iscrizione all'Albo, non potranno beneficiare degli interventi comunali di cui all'art. 5.